



COMUNE DI LOSINE

Provincia di Brescia

Via Prudenzi, 22 – 25050 Losine (BS)

C.F. 00855390175 – P.IVA 00583050984

info@comune.losine.bs.it – comune.losine@pec.it

Tel: 0364/330223 – Fax: 0364/339343

ORDINANZA N. 04/2025

Losine, 12/12/2025

ORDINANZA DI DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE DAL GIORNO 25 DICEMBRE 2025 AL GIORNO 15 GENNAIO 2026

Premesso che:

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplodenti con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale concreto per sé stessi e per le persone e cose (compreso quindi il patrimonio pubblico del Comune di Losine) che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;
- tale condotta è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini, soprattutto a causa dell'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- sempre di più, la società civile sta acquistando consapevolezza di limitare il più possibile rumori molesti, nonché l'incremento di emissioni di inquinanti nell'ambiente soprattutto per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini ed anziani, nonché gli animali domestici e coloro i quali possono essere vittime di eventi letali dovuti al citato utilizzo improprio;

Ritenuto pertanto necessario:

- promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, degli animali e del patrimonio comunale in generale;
- limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le aree private, vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o randagi;
- disporre il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità dal giorno 25 dicembre 2025 al giorno 15 gennaio 2026.

Visti:

- il T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 289 del 24 novembre 1981;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la Circolare 2 dicembre 2022, Prot. 557/PAS/U/016223/XV.H.8 del Ministero dell'Interno, con cui si forniscono indicazioni in merito all'attività di prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. per i motivi evidenziati in premessa.



COMUNE DI LOSINE

Provincia di Brescia

Via Prudenzi, 22 – 25050 Losine (BS)
C.F. 00855390175 – P.IVA 00583050984
info@comune.losine.bs.it – comune.losine@pec.it
Tel: 0364/330223 – Fax: 0364/339343

ORDINA

il divieto assoluto di usare e far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, ancorché di libera vendita, dal giorno 25 dicembre 2025 al giorno 15 gennaio 2026:

- in tutte le aree private;
- su tutte le strade, piazze, parchi e luoghi pubblici comunque denominati;

DISPONE CHE

- sia fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
- Gli Agenti della Polizia Locale dell'Unione Media Valle Camonica siano incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
- le violazioni a quanto sopra stabilito, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.
- qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

DISPONE INOLTRE

- che il provvedimento sia esecutivo dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Losine;
- che la presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:
- pubblicazione sul sito Web del Comune di Losine;
- che Copia della presente ordinanza sia inviata per quanto di competenza:
- al Prefetto di Brescia;
- al Servizio di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri di Breno.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, chiunque può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.

IL SINDACO

Mario Chiappini